

COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 28.11.1994
Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 17.2.1995
Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 10.5.1996

CAPO 1°

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa. Per suolo pubblico o "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART.2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART.3

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo o in qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente
- il motivo ed oggetto dell'occupazione
- la durata dell'occupazione, la sua dimissione ed ubicazione esatta
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici

quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART.4

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate all'Ufficio Tributi che prevede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati all'art.7 della Legge n. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amm.vo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART.5

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti del Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge n. 112/91 sono disciplinate da apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata e la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, tenuto conto, sia del termine temporale di anni 29 di cui all'art.27 – comma 5 – del D.L. 285/1992, che della possibilità di affrancazione stabilita dall'art. 44 – comma 11 – del D.L. 507/1993.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART.6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

È vietata ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione e di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate dal Consiglio Comunale.

ART.7

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART.8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge e regolamenti in materia di occupazione di suoli.

ART.9

REVOCA DELLA CONCESSIONE

È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART.10

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 60 gg. prima della scadenza.

ART.11

OCCUPAZIONI ABUSIVE. RIMOZIONE MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO 2°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.12

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.L. n. 507/93, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito con esclusione di balconi, verande, bow-window, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Sono esenti dal pagamento della tassa i soggetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 507/93.

La tassa non si applica ai passi carrabili ed alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci per impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa non si applica alle occupazioni temporanee di suolo pubblico con tende o simili, fisse o retrattili.

ART.13

GRADUAZIONE DELLA TASSA

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate in due categorie.

ART.14

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati e in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.L. n. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Le superfici eccedenti i mille mq. Sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

ART.15

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART.16

TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi e aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di Legge ed in rapporto alle categorie previste dell'art.13 e sono allegati al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'occupazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.13.

Per le occupazioni di durata tra 15 e 30 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del **30%**.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.L. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle completate dall'art.17 del presente Regolamento.

Per le occupazioni di durata oltre i 30 gg. la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

ART.17

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.L. n. 507/93, la tariffa è ridotta a 1/3;

ART.18

ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- b) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potature alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- e) ***occupazioni temporanee di suolo pubblico con tende o simili, fisse o retrattili.***

Sono inoltre esenti dalla tassa i passi carrabili e le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci per impianti di erogazione di pubblici servizi.

ART.19

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30/06 dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500£. O per eccesso se è superiore. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART.20

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.L. n. 507/93 e successive modificazioni.

ART.21

SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L. n. 507/93. le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario), sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del TULCP n. 383/34 e successive modificazioni, della L. n. 689/81 e successive modificazioni e del D.L. n. 285/92.

ART.22

NORME FINALI

Viene abrogato il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione Giunta Municipale n. 166 del 24/07/1962 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART.23

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.